



Allegato "C" al n°33267 di raccolta.

STATUTO DI SARDEGNA RESORTS S.R.L.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1

È corrente una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**SARDEGNA RESORTS S.R.L.**".

Articolo 2

La società ha per oggetto l'acquisto, la costruzione, la vendita, la permuta e la locazione di beni immobili e mobili. Essa ha inoltre per oggetto l'impianto, l'acquisto, la conduzione, la gestione e la vendita:

- 1) di alberghi, ristoranti, bar ed esercizi pubblici in genere;
- 2) di stabilimenti e lidi balneari;
- 3) di case di cura;
- 4) di autorimesse;
- 5) di luoghi di spettacolo e di manifestazioni sportive;
- 6) di mezzi e servizi di trasporto e accessori;
- 7) di centri di formazione professionale;
- 8) di boutique e negozi in genere per la vendita di articoli di abbigliamento e accessori, nonché articoli sportivi, articoli da regalo, valigeria, gioielleria, bigiotteria, orologeria, articoli per l'igiene personale, cosmetici, profumeria, arredamento casa e casalinghi e articoli affini a quelli sopra

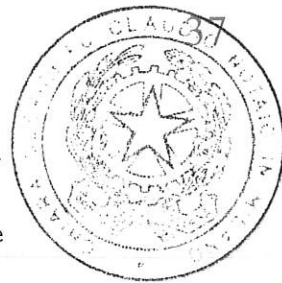


indicati e di supermercati per la vendita di prodotti anche alimentari;

9) di industrie attinenti o accessorie alle attività di cui sub da 1) a 8) (in via esemplificativa, panifici, pastifici, pasticcerie, fabbriche di ghiaccio, gelati, birra, vino e liquori, allevamenti vari, lavanderie, ecc. e quant'altro può occorrerle per le forniture ordinarie e straordinarie).

La società ha inoltre per oggetto l'attività di catering a mezzo di preparazione e confezionamento di cibi caldi e freddi con distribuzione e consegna anche a domicilio del richiedente nonché la fornitura di pasti o cosiddetti "lunch box".

La società ha, altresì, per oggetto la gestione di porti turistici, anche in contitolarità, di opere marittime di qualsiasi tipo e genere e di cantieri navali, nonché l'installazione e la conduzione di tutte le opere portuali, nessuna esclusa, e dei relativi servizi di ogni genere e natura, ivi compresi quelli contemplati dalle leggi, anche regionali, di tempo in tempo vigenti. Ha inoltre per oggetto la fabbricazione, l'acquisto, la vendita, la locazione e la fornitura di tutti i materiali di approvvigionamento riguardanti la navigazione in generale, compresi equipaggiamenti radio, radar, eccetera, ed ogni e qualsiasi attività attinente alla navigazione, noleggio e locazione di unità da diporto. Potrà inoltre fornire servizi a favore di altre imprese ed, in particolare, la prestazione a terzi di tutti i servizi relativi all'esercizio dell'attività



turistico-alberghiera, nonché di servizi a detta attività correlati, attinenti, complementari o accessori. Potrà inoltre gestire, anche indirettamente, per conto di terzi, l'attività di raccolta di prenotazioni alberghiere; la vendita, anche indiretta, di servizi alberghieri e turistici; nonché l'acquisto, la gestione, la vendita e la locazione di apparecchi elettronici, di sistemi computerizzati e di programmi relativi alle attività di cui sopra.

La società potrà, altresì, svolgere l'attività di amministrazione di altre società.

La società, inoltre, purché in via non prevalente ma strumentale, ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale può:

- a) esercitare qualsiasi attività commerciale e industriale, nonché qualsiasi attività finanziaria, mobiliare e immobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie anche reali e anche a favore di terzi, il tutto non nei confronti del pubblico;
- b) assumere partecipazioni e interessenze in altre società, imprese o consorzi di qualsiasi genere non ai fini di collocamento presso terzi, non nei confronti del pubblico, ma unicamente nei confronti di società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C.;
- c) effettuare, in via occasionale, singole operazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

La società può chiedere ai propri soci finanziamenti infrutti-

feri purché nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Tutte le attività sopra indicate saranno esercitabili nei limiti e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente. Compatibilmente con i predetti limiti e con la natura dello specifico tipo di attività, le attività sopra indicate potranno essere svolte sia in Italia (ivi inclusa la Regione Sardegna) che all'estero.

Articolo 3

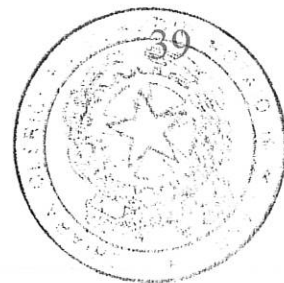
La società ha sede nel Comune di Arzachena (Sassari), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri Comuni nel territorio nazionale ovvero all'estero con delibera dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra in-



dicato ovvero all'estero costituirà modifica del presente statuto.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori e del sindaco unico ovvero dei sindaci (se nominato/i), per quanto riguarda i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 4

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Articolo 5

Il capitale sociale è di **Euro 21.000.000 (ventunomilioni)** diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci; in tal caso sarà riservato il diritto di opzione ai soci.

Articolo 6

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote e/o dei diritti di opzione.



In caso di esercizio del diritto di recesso, si applicano le disposizioni del Codice Civile relative a termini, modalità di esercizio, criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e procedimento di liquidazione.

Articolo 7

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili.

Articolo 8

I versamenti sulle quote saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che lo stesso riterrà opportuni.

Articolo 9

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 10

I soci decidono sulle materie loro riservate alla competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Ogni socio che sia legittimato ai sensi di legge ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente Titolo III e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partici-



zione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tuttavia le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nelle ipotesi previste dalla legge. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzianti.

Articolo 11

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla decisione; dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. I documenti relativi alla procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto potranno essere inviati mediante (i) raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, (ii) telefax o e-mail al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società dal soggetto inte-

ressato a condizione che la relativa conferma di recapito del telefax o del messaggio di posta elettronica abbia pari data ovvero (iii) qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare un'adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio, per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della società, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società e le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale in Italia, in Qatar e negli altri Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo per il tramite di uno dei suoi membri o, in caso di impossibilità, dall'organo di controllo o, in mancanza di quest'ultimo, da un socio. L'assemblea è convocata (i) con avviso spedito almeno 8 giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci, agli amministratori e al sindaco unico ovvero ai sindaci effettivi (se nominato/i) al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, (ii) mediante



telefax o messaggio di posta elettronica inviato almeno 5 giorni prima dell'adunanza al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società dal soggetto interessato a condizione che la relativa conferma di recapito del telefax o del messaggio di posta elettronica abbia pari data o (iii) con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda convocazione, in giorno diverso da quello fissato per la prima, per il caso in cui l'assemblea di prima convocazione non risulti validamente costituita.

Anche in assenza di formale o regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco unico ovvero i sindaci effettivi (se nominato/i) siano presenti o informati dell'adunanza e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; gli amministratori e il sindaco unico o i sindaci effettivi (se nominato/i) non presenti all'assemblea dovranno far pervenire alla società una dichiarazione scritta nella quale dichiarino di essere informati dell'assemblea e di non opporsi alla trattazione degli argomenti oggetto di discussione.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da (i) un altro socio, (ii) un componente dell'organo amministrativo o di controllo o da un dipendente della società, (iii) una società controllata o da un componente dell'organo amministrativo o di controllo o da un dipendente di detta società controllata o (iv) un terzo. La delega conferita per una singola assemblea ha effetto anche per l'adunanza di seconda convocazione, ove prevista.

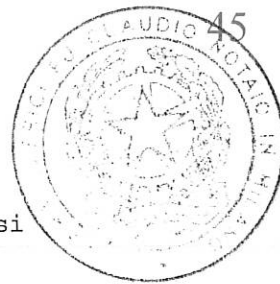
È ammessa la possibilità che l'assemblea dei soci si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- * sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- * sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve trovarsi nel medesimo luogo del Presidente, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare e trasmettere docu-



menti;

* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Unico o da altra persona dalla stessa designata. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo due scrutatori anche non soci. Le deliberazioni verranno fatte constare mediante processo verbale.

Articolo 14

Le assemblee dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, sono legalmente costituite e deliberano con le maggioranze di legge.

Articolo 15

Le deliberazioni vengono prese a votazione palese; per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voti, si procederà ad un ballottaggio tra i candidati.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 16

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad



un massimo di sette membri, secondo quanto verrà stabilito dalla assemblea dei soci. La durata in carica dell'organo amministrativo viene stabilita di volta in volta, all'atto della nomina, dalla assemblea dei soci. Gli amministratori sono rieleggibili. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Articolo 17

L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche tra i non soci. Possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico o di membro del Consiglio di Amministrazione anche le persone giuridiche. In caso di nomina alla carica di Amministratore Unico o di membro del Consiglio di Amministrazione di una persona giuridica, essa eserciterà le relative funzioni attraverso il rappresentante che verrà all'uopo designato da tale persona giuridica.

Agli amministratori spetta un compenso nella misura che sarà determinata dalla assemblea dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Fino a diversa decisione dell'assemblea dei soci gli amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, se non già nominati dai soci: la durata della loro carica è stabilita all'atto della nomina, ma non può essere superiore alla durata in carica degli Amministratori stabilita dai soci. Il Presidente, o il Vice Presidente, presiede le riunioni del Consiglio. Nel caso di assenza o inabilità del Presidente o, se nominato, del Vice Presidente, presiederà l'Amministratore più anziano tra i presenti. Il Consiglio può nominare un segretario anche estraneo allo stesso.

Articolo 19

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate in sede di riunione collegiale del medesimo, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tuttavia le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere assunte mediante riunione collegiale se così deciso dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero se così richiesto per iscritto da almeno due amministratori con avviso pervenuto alla società entro 24 ore dal ricevimento dei documenti relativi ad una delle procedure sopra indicate.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché siano assicurati a tutti gli aventi diritto un'adeguata informazione e il diritto di partecipazione alla



decisione; dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. I documenti relativi alla procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto potranno essere inviati mediante (i) raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ricevimento, (ii) telefax o e-mail al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società dal soggetto interessato a condizione che la relativa conferma di recapito del telefax o del messaggio di posta elettronica abbia pari data ovvero (iii) qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare un'adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio, per tale intendendosi il giorno dell'invio dei documenti da parte della società, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli amministratori devono essere conservati dalla società e le decisioni così adottate devono essere trascritte nel libro delle riunioni del Consiglio di amministrazione.



In caso di riunione collegiale, il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, un altro consigliere, convoca il Consiglio, anche in luogo diverso dalla sede sociale in Italia, in Qatar e negli altri Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, quando lo ritiene opportuno o quando ne riceva richiesta per iscritto da parte di almeno un consigliere o del sindaco unico ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale (ove nominato).

Il Consiglio di amministrazione è convocato con avviso spedito almeno 5 giorni o, in caso di urgenza, 2 giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di tutti gli amministratori e del sindaco unico ovvero dei sindaci effettivi (ove nominato/i). In particolare, l'avviso potrà essere inviato mediante telefax o messaggio di posta elettronica al numero o all'indirizzo che saranno comunicati alla società da parte di ciascun interessato.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Anche in assenza di formale o regolare convocazione, il Consi-

glio di amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori e ed il sindaco unico ovvero tutti i sindaci effettivi (se nominato/i).

È ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio di amministrazione si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(i) sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve trovarsi nel medesimo luogo del presidente della riunione, di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione o in altra apposita comunicazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante.



Articolo 20

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione sono valide se vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Articolo 21

Le deliberazioni del Consiglio vengono verbalizzate dal Segretario sul libro apposito. Il verbale viene firmato da chi presiede e dal Segretario in segno di approvazione.

Articolo 22

L'organo amministrativo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dal presente statuto, alla decisione dei soci.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare in parte i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà inoltre delegare in parte i propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni membri del Consiglio stesso, fissando i termini e la durata della delega. L'organo amministrativo potrà nominare e revocare consulenti, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, fissandone i poteri e le remunerazioni.

Qualora gli Amministratori Delegati siano nominati da un Consiglio di Amministrazione composto di due membri, gli Amministratori stessi decadranno dall'ufficio nel caso di loro di-



sacordo per la revoca dell'Amministratore Delegato.

Articolo 24

L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della società, sia attiva che passiva, di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi Tribunale o Giurisdizione, compresa la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti e gli Uffici e commissioni tributarie, spettano con firma disgiunta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato ed ai procuratori per le operazioni loro affidate.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Articolo 25

Con decisione dei soci, la società può nominare un organo di controllo (un sindaco unico o un collegio sindacale, composto da tre sindaci effettivi, di cui uno presidente, e da due sindaci supplenti) ovvero un revisore (un revisore legale o una società di revisione legale).

La nomina dell'organo di controllo ovvero del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Salvo quanto previsto al sesto comma del presente articolo, l'organo di controllo ovvero il revisore (sia in caso di nomina obbligatoria che di nomina facoltativa) esercitano le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 2403 c.c., nonché la



revisione legale dei conti della società; ad essi si applicano gli articoli dal 2398 al 2409-bis (ambo inclusi) c.c., nonché il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche per audio e/o video conferenza, secondo quanto previsto al precedente articolo 19).

Il sindaco unico, i membri del collegio sindacale, il revisore legale e la società di revisione legale sono (in ogni caso) scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In alternativa a quanto previsto al terzo comma del presente articolo, la società potrà affidare ad un organo di controllo le funzioni di cui al primo comma dell'articolo 2403 c.c., e affidare la revisione legale dei conti della società ad un revisore.

Al revisore legale e alla società di revisione legale si applicano le norme previste in tema di società per azioni.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E UTILI

Articolo 26

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata prudenza. Il bilancio sarà sottoposto per approvazione alla decisione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 160 (centosessanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo 27

Gli utili netti, dedotto il 5% per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa decisione dei soci nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 28

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

Articolo 29

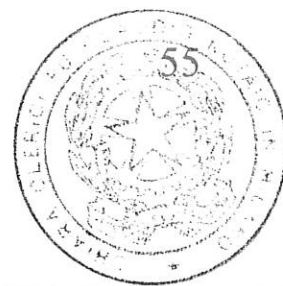
I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando diventano esigibili andranno prescritti in favore della società.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni a norma dell'art. 2487 c.c.



Articolo 31

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro il sindaco unico o i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 e ss. del D. Lgs. n. 5/2003 nonché del Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, ove compatibile. Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. L'arbitrato sarà condotto in lingua inglese ed avrà sede in Milano.

Articolo 32

Per quanto qui non espressamente previsto valgono le disposizioni di legge che regolano la materia.

F.to: - Franco Carraro - Dott. Fabio Papaccio Notaio, vi è sigillo.